

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI NORMANNO-SVEVI

tra

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I, n. 1, cod. fisc. 8000217070, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Roberto BELLOTTI, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

l'Università della Basilicata, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Giovanni MOLARI, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

l'Université de Caen Normandie (Francia), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

l'Università degli Studi di Foggia, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

l'Universität zu Köln (Germania), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

l'Università di Messina, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

l'Università di Nantes (Nantes Université, Francia), Dipartimento di Storia, Storia dell'Arte e Archeologia rappresentato dal Direttore, Prof. Bernard MICHON, autorizzato a firmare il presente atto in virtù di delega di firma della Rettrice pro tempore, Prof.ssa Carine BERNAULT;

e

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

l'Università di Palermo, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

Sapienza - Università di Roma, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

l'Università del Salento, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

e

la Bergische Universität Wuppertal (Germania), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. ..., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

d'ora in avanti definite "Parti".

Premesso che il Centro interuniversitario di nuova istituzione intende raccogliere le eredità materiali e immateriali del Centro di Studi Normanno-Svevi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, istituito nel 1963 e rinnovato nel 1980, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Istituzione

Le Parti istituiscono un Centro Interuniversitario di Studi Normanno-Svevi, d'ora in avanti "Centro", al fine di promuovere e sviluppare iniziative comuni di ricerca e di alta formazione sul Mezzogiorno d'Italia, con particolare riguardo al periodo compreso tra i secc. XI-XIII.

Il Centro ha sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

La sede amministrativa può essere variata su proposta del Consiglio Direttivo, mediante accordo sottoscritto da tutte le Università convenzionate e previa deliberazione degli Organi competenti, secondo la normativa di riferimento di ciascuna Università.

Art. 2 – Scopo del Centro

Il Centro si propone di:

- promuovere studi multidisciplinari sul Mezzogiorno medievale, con particolare riguardo al periodo normanno e svevo, in connessione con la più ampia storia delle interconnessioni che segnarono da un punto di vista politico, economico, sociale, culturale e religioso il Mediterraneo medievale;
- favorire la raccolta, lo scambio e l'edizione critica di documentazione, di informazioni e materiali di ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri

organismi ed enti regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, mediante la stipula di contratti e convenzioni;

- progettare e realizzare attività di ricerca e formazione rivolte ai giovani laureati, con particolare riferimento a scuole di dottorato;
- organizzare, d'intesa con i Dipartimenti delle Università convenzionate, master e altri corsi di alta formazione;
- ampliare e completare la formazione su temi e problemi di storia del Mezzogiorno medievale e, più in generale di Storia del Mediterraneo medievale, rivolti anche a docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzare attività di terza missione.

A tale scopo il Centro promuove, anche con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri, progetti di ricerca, corsi, convegni, conferenze, riunioni, pubblicazioni, eventi e ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, utilizzando all'occorrenza tecnologie informatiche e telematiche.

Il Centro svolgerà le proprie attività in modo non concorrenziale rispetto alle finalità istituzionali delle Università aderenti, ma evidenziando il valore aggiunto della collaborazione scientifica per il perseguimento delle finalità comuni.

Art. 3 – Personale aderente al Centro

Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate che svolgano ricerca scientifica nei settori di pertinenza, e affini, con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore, sulla quale delibera il Consiglio scientifico. Possono altresì aderire al Centro docenti di altre Università, dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio scientifico, tramite il Direttore.

Possono, altresì, aderire a titolo personale, altri studiosi appartenenti ad Università convenzionate e no, anche straniere o ad altre istituzioni, le cui finalità siano compatibili con quelle del Centro.

Art. 4 – Unità di ricerca

Il Centro è organizzato in tante Unità di ricerca quante sono le sedi universitarie che vi aderiscono. Ciascuna Unità è costituita da un gruppo di almeno tre operatori scientifici (docenti, ricercatori ed esperti operanti nel campo di attività del Centro). A ciascuna Unità è preposto un Responsabile, designato dai componenti dell'Unità stessa, che cura lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi del Centro ed è componente del Consiglio Scientifico. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità operanti nelle sedi convenzionate o anche in altre sedi approvate dal Consiglio scientifico.

Art. 5 – Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- il Consiglio scientifico;
- il Consiglio direttivo;
- il Direttore.

La carica negli Organi è ricoperta a titolo gratuito.

Art. 6 – Il Consiglio scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Centro e dai Responsabili delle Unità di Ricerca designati tra i professori di ruolo e ricercatori.

Su proposta del Direttore, il Consiglio scientifico può accogliere, con voto consultivo, rappresentanti di organismi pubblici o privati, studiosi o esperti delle tematiche di ricerca del Centro.

Il Consiglio Scientifico è costituito con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica un triennio accademico e i suoi componenti possono, rispettivamente, essere confermati consecutivamente una sola volta.

Il Consiglio Scientifico ha i seguenti compiti:

- a) pianifica e attua le attività secondo le linee del piano annuale;
- b) formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
- c) formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore;
- d) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;

e) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività svolta dal Centro.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata, designato secondo le norme vigenti in ciascuna istituzione e scelto tra docenti, ricercatori ed esperti nel campo di attività del Centro e allo stesso aderenti.

Il Consiglio Direttivo, così costituito, elegge il Direttore.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) individua e indica le linee generali del programma annuale di ricerca;
- b) propone il piano finanziario annuale riferito alle attività del Centro;
- c) formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione del Centro;
- d) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di Ricerca;
- e) provvede alla regolamentazione interna del Centro;
- f) approva proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
- g) approva le richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore;
- h) delibera, nella fase di scioglimento, la ripartizione tra le Università convenzionate dei beni che costituiscono il patrimonio del Centro e dei finanziamenti residui assegnati in maniera indivisa;
- i) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o almeno da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni, salvo casi d'urgenza.

Le adunanze possono svolgersi anche per via telematica.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati, e, comunque, è richiesta la presenza di almeno i 2/5 dei componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Il Consiglio Direttivo resta in carica un triennio accademico e i suoi componenti possono, rispettivamente, essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 8 – Il Direttore

Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo e i ricercatori del Consiglio Direttivo. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta il Centro;
- convoca e presiede il Consiglio Scientifico e il Consiglio Direttivo;
- coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
- propone al Consiglio Direttivo, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
- predispone al termine dell'esercizio il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
- promuove, d'intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sull'attività scientifica del Centro;
- informa annualmente le Università partecipanti in relazione all'attività svolta e ai programmi di sviluppo;
- propone, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività nel campo di pertinenza del Centro.

Il Direttore designa, fra i professori del Consiglio scientifico, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento non superiore a tre mesi, dandone comunicazione al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro ai fini dell'adozione del provvedimento di legittimazione.

Art. 9 – Gestione patrimoniale

Il Centro è privo di autonomia patrimoniale.

Nessun contributo è previsto a carico del bilancio universitario o di fondi propri del Dipartimento proponente, in quanto il Centro Interuniversitario dovrà assicurare totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività di ricerca.

Sede, risorse finanziarie e beni mobili, ivi compreso il patrimonio librario, del Centro di Studi Normanno-Svevi dell'Università di Bari entrano a far parte del patrimonio del Centro.

Le attrezzature, i libri e i beni acquistati dal Centro Interuniversitario per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in donazione, che costituiscono patrimonio del Centro, saranno inventariati presso l'Università sede amministrativa del Centro.

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sull'Ateneo/Dipartimento che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Art. 10 – Partecipazione al Centro

di enti, imprese, associazioni, organismi pubblici e privati esterni alle Università convenzionate

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, può stipulare apposite convenzioni-quadro di collaborazione con enti, imprese, associazioni e organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che svolgano attività in linea con le finalità dello stesso.

La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli enti, imprese, associazioni e organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio direttivo.

Ciascun ente, impresa, associazione e organismo convenzionato ha diritto di nominare un proprio rappresentante, con voto consultivo, in seno al Consiglio direttivo.

Art. 11 – Finanziamenti e amministrazione

Il Centro è privo di soggettività giuridica e di autonomia amministrativa negoziale e contabile e la gestione amministrativo contabile dello stesso è disciplinata dal Regolamento adottato in attuazione degli artt. 6 e 7 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche, nonché ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i, in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro stesso.

Il Centro può operare attraverso i finanziamenti provenienti:

- dal M.U.R.
- da altri Ministeri;
- da Enti pubblici di ricerca;
- da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- da organismi, istituti internazionali e dell'Unione Europea;
- da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
- da soggetti privati;
- dalle tasse per iscrizione a Dottorati, Master, Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento e Alta Formazione, convegni, eventi e altre attività istituiti dal Centro.

I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.

La gestione amministrativa e contabile è affidata all'Università sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, nel rispetto dei principi di equilibrio e sostenibilità economico-finanziaria e garantendo una rendicontazione specifica.

Nel caso in cui il Centro sia interessato alla partecipazione a progetti competitivi, il ruolo delle Università convenzionate sarà definito, compatibilmente con le regole del

programma di finanziamento, sulla base della normativa in uso presso l'Università sede amministrativa.

Art. 12 – Modifiche della Convenzione

Le modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate d'intesa tra le Università convenzionate con l'approvazione di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio scientifico e la successiva approvazione degli Organi delle medesime Università.

Art. 13 – Durata e recesso

Il rinnovo della presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione e ha validità di 6 anni. Alla scadenza la convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata, per uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti Organi accademici delle Università interessate, previa presentazione di una relazione in merito all'attività svolta dal Centro, predisposta dal Consiglio Direttivo del Centro. Gli Organi del Centro rimangono in carica fino all'entrata in vigore della nuova convenzione e, comunque, non oltre 6 mesi dalla scadenza della stessa.

Le Università convenzionate possono recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alla Sede amministrativa tramite PEC con anticipo di almeno sei mesi, fermo restando l'obbligo per l'Università che recede di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri precedentemente assunti.

Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta utile del Consiglio direttivo del Centro. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate su proposta del Consiglio direttivo del Centro; la proposta viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.

Art. 14 – Adesioni di ulteriori Università

Possono entrare a far parte del Centro altre Università. Tali nuove adesioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio direttivo del Centro e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati da tutte le Università convenzionate.

Le disposizioni della vigente Legislazione universitaria e quelle dell'Ateneo sede amministrativa del Centro si applicano per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione.

Art. 15 – Obblighi informativi

Annualmente, il Direttore del Centro trasmette alle Università convenzionate una relazione che attesti le attività scientifiche svolte, corredata da un rendiconto economico-finanziario, predisposta dal Direttore e approvata dal Consiglio direttivo.

Art. 16 - Codice Etico e di comportamento

Le Università convenzionate riconoscono i principi fondamentali ed i valori etici condivisi dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale alla base delle attività da esse svolte. A tal fine, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.P.R. 62/2013, estendono, per quanto compatibile, gli obblighi di condotta contenuti nei codici Etici e di comportamento adottati da ciascuna Università a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi coinvolti nelle attività oggetto di collaborazione.

Art. 17 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività. Ai fini del presente accordo il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

Art. 18 – Obblighi di riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 19 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 20 – Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività inerenti al Centro presso le proprie strutture, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che

si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.

Le informative estese sul trattamento dati, sono rese disponibili on-line sui siti internet dei rispettivi Atenei convenzionati nel rispetto delle norme in materia di privacy. Per l'Università di Bari, si rinvia al seguente indirizzo <https://www.uniba.it/it/ateneo/privacy>.

Art. 22 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 23 - Scioglimento del Centro e destinazione dei beni

Al momento dello scioglimento del Centro per il venir meno dell'interesse per la ricerca di cui si occupa o per la scadenza del termine di durata della presente Convenzione, in assenza di formalizzazione del rinnovo, i beni concessi in uso al Centro saranno riconsegnati alle Università concedenti; i beni che costituiscono patrimonio del Centro ed i finanziamenti residui assegnati in maniera indivisa saranno ripartiti tra le Università convenzionate, su delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto si compone di n. ... fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a

registrazione solo in caso d'uso - ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro, verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

IL RETTORE

Prof.

_____, li

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

IL RETTORE

Prof. Giovanni MOLARI

_____, li

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof.

_____, li

UNIVERSITÄT ZU KÖLN (GERMANIA)

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

UNIVERSITÀ DI MESSINA

IL RETTORE

Prof.

_____, li

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

IL RETTORE

Prof.

_____, li

NANTES UNIVERSITÉ

IL RETTORE

Prof.

_____, li

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

UNIVERSITÀ DI PALERMO

IL RETTORE

Prof.

_____, li

SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

ALLEGATO A

ADERENTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

UNIVERSITÄT ZU KÖLN (GERMANIA)

UNIVERSITÀ DI MESSINA

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

NANTES UNIVERSITÉ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

UNIVERSITÀ DI PALERMO

SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL